



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 115/12

di iniziativa del Consigliere L. DE FRANCESCO recante:

"Interventi in materia di sussidio a favore di pazienti oncologici affetti da alopecia"

relatore: M. COMITO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	18/10/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	18/10/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 115/XII pag. 3
"Interventi in materia di sussidio a favore di pazienti oncologici affetti da alopecia"

Documentazione citata

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 9/E del 16 febbraio 2010 pag. 10
"Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 –Detrazione spese per acquisto parrucca - articolo 15, comma 1,lett. c), del TUIR."

Normativa nazionale

D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (artt. 17, 18 ,19 e all. 12) pag. 14
"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502."

Normativa comparata

Legge regionale 27 luglio 2020, n. 22 - Liguria pag. 19
"Interventi di assistenza protesica a favore di persone affette da alopecia. Contributo economico per l'acquisto di una parrucca."

Legge regionale 5 giugno 2020, n.6 - Molise pag. 23
"Contributi a sostegno delle attività a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia"

Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (art.7 commi 77-81) - Lazio pag. 24
"Legge di stabilità regionale 2020"

Legge regionale 2 maggio 2017, n. 8 - Puglia pag. 25
"Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia"

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 18 - Regione Umbria pag. 28
"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018)."

Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 (art. 9) - Veneto pag. 33
"Collegato alla legge di stabilità regionale 2021."

Legge regionale 14 maggio 2013, n. 15 - Liguria pag. 41
"Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia."

**Al Settore Segreteria Assemblea
e Affari Generali
SEDE**


PROPOSTA DI LEGGE

Di iniziativa del Consigliere regionale Luciana De Francesco, recante:

“Interventi in materia di sussidio a favore di pazienti oncologici affetti da alopecia”

Il Consigliere regionale

Luciana De Francesco



PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa del consigliere regionale **Luciana De Francesco**, recante: **"Interventi a favore di pazienti oncologici affetti da alopecia"**

Relazione illustrativa

Il numero dei malati oncologici in Calabria cresce costantemente, e non c'è una famiglia che non conti o che non abbia contato almeno un caso a sé vicino.

Una delle dinamiche più frequenti in seguito ai trattamenti terapeutici indicati nei casi di patologie oncologiche è la perdita della maggior parte o di tutti i capelli da parte del soggetto che si sottopone alle cure, e il fenomeno è di particolare impatto sulle donne, essendo i capelli l'espressione tipica della femminilità per eccellenza, ma anche sugli uomini.

La Regione Calabria intende, attraverso questa proposta di legge, promuovere una misura che potrebbe migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici, in collaborazione con le agenzie del terzo settore che si occupano di questo ambito e accreditate nel settore stesso, fornendo un piccolo aiuto alle persone (donne e uomini, da qui in poi *pazienti oncologici*) che sono affetti da questa problematica.

In particolare, la Regione intende dare un contributo economico ai pazienti oncologici che volessero acquistare una protesi tricotologica (o, più comunemente, una parrucca) al fine di sopperire a questa conseguenza, dovuta appunto ai trattamenti terapeutici indicati in questi casi specifici.

Siamo consapevoli che questa misura non può essere sostitutiva delle tante altre in materia di sanità che dovranno essere attuate, specialmente in tema di patologie oncologiche, ma, se un sistema sanitario pubblico capace di rispondere alle esigenze dei cittadini è fatto certamente di cure e servizi all'avanguardia, in una società civile degna di essere considerata tale sono molto importanti anche misure come questa. Bisogna comprendere quanto sia delicata la fase della vita che i pazienti oncologici devono affrontare nel sottoporsi alle cure, ed è fondamentale sostenere anche l'aspetto morale e psicologico di chi affronta una prova di vita così importante, quale la lotta al cancro. Al contributo previsto, si aggiungerebbe la detrazione fiscale del 19% riconosciuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Infatti, la spesa per l'acquisto della parrucca può essere detraibile fiscalmente allegando idonea documentazione. L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9/E del 16 febbraio 2010 ha chiarito che la parrucca può rientrare tra le spese sanitarie detraibili (detrazione Irpef del 19 per cento, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR) se serve a rimediare al danno estetico provocato da una patologia e ad alleviare una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni della vita quotidiana. In questa ipotesi, infatti, la parrucca svolge una funzione sanitaria a tutti gli effetti e può essere considerata a pieno

titolo come qualsiasi dispositivo medico destinato dal produttore a essere usato per attenuare malattie o lesioni e messo in commercio con queste finalità. In particolare, la parrucca è inclusa tra gli oneri sanitari detraibili nei casi in cui venga utilizzata da pazienti oncologici per superare le difficoltà psicologiche legate alla caduta dei capelli causata dai trattamenti chemioterapici.

La presente legge si propone, inoltre, l'obiettivo di promuovere la creazione di una "*Banca dei capelli regionale*", un organo al quale ciascun cittadino calabrese, in maniera del tutto volontaria, potrà donare periodicamente i propri capelli, che saranno destinati alla realizzazione di protesi tricologiche; un piccolo gesto di solidarietà, valore al quale i calabresi sono dediti, che può essere fondamentale per donare una grande speranza.

Relazione finanziaria

Titolo: Legge regionale "Interventi a favore di pazienti oncologici affetti da alopecia".

Oneri finanziari

La proposta di legge comporta oneri a carico del bilancio regionale che possono essere quantificati complessivamente in euro 200.000,00, suddivisi in ragione di 100.000,00 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Per l'esercizio 2022 la proposta di legge in argomento non genera oneri per il bilancio regionale, atteso che per l'adozione del propedeutico regolamento di cui all'art. 2 si ipotizza necessiti un periodo di tempo superiore rispetto ai mesi che residuano sino alla conclusione dell'anno in corso. Il criterio di quantificazione utilizzato a copertura della presente proposta di legge è quello del tetto di spesa. Il limite massimo di stanziamento entro il quale vanno contenute le spese disposte dal provvedimento è pari a 100.000,00 euro. I beneficiari del contributo usufruiranno dello stesso sulla base dei criteri che verranno individuati nel Regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, che la Giunta regionale emanerà entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Per quanto su esposto - riconoscendo l'importanza di questo ausilio negli aspetti relazionali e interpersonali, nonché nelle fasi di recupero della propria vita, da parte dei soggetti coinvolti nel percorso riabilitativo a seguito di patologie oncologiche - con tale provvedimento si propone di erogare, in fase di prima applicazione, per gli anni 2023 e 2024, alle donne e agli uomini affetti da patologie oncologiche un contributo non superiore a 300,00 euro per l'acquisto di una parrucca ed in ogni caso non superiore al costo sostenuto per l'acquisto della stessa e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili in bilancio.

Nel caso in cui il costo di acquisto della parrucca sia inferiore o pari a euro 300,00 il contributo erogabile sarà pari al costo di acquisto.

Per quanto riguarda la banca dei capelli regionali, di cui all'art. 4, il funzionamento e la gestione della stessa avverrà senza oneri a carico del bilancio regionale, secondo le indicazioni che verranno fornite nel regolamento di cui all'articolo 2.

Qualora il regolamento dovesse prevedere degli adempimenti a carico dei Dipartimenti regionali, questo avverrà senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 3, quantificati nel limite massimo di 100.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, si provvede con la riduzione dello stanziamento dell'Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma 03, capitolo U 0700110101 del bilancio di previsione 2022-2024.

Quadro di riepilogo di analisi economico - finanziaria

Tabella 1 - Oneri finanziari

SCHEDA DI SINTESI

		2022	2023	2024
Art. 1 – (Definizione)	Non comporta oneri finanziari - Prevede la finalità della presente legge.			
Art. 2 – (Destinatari)	Non comporta oneri finanziari – Individua le tipologie di destinatari dei contributi di cui alla presente legge			
Art. 3 – (Intervento specifico)	Comporta gli oneri finanziari, pari ad euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 - connessi al riconoscimento del contributo per l'acquisto delle parrucche di cui trattasi	-	100.000,00	100.000,00
Art. 4 – (Banca dei capelli regionale)	Non comporta oneri finanziari – Afferisce all'istituzione della Banca dei capelli promossa dalla Regione con il coinvolgimento degli enti del terzo settore o istituzioni sociali			
Art. 5 – (Norma finanziaria)	Comporta oneri finanziari – Si dettagliano le coperture agli oneri di cui all'art. 3			
Art. 6 – (Entrata in vigore)	Non comporta oneri finanziari			

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Missione	Programma	Titolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Note
U.20	03 (U.20.03) Capitolo U0700110101	1	-	-100.000,00	-100.000,00	Copertura oneri di cui all'art. 3
U.13	07 (U13.07)	1	-	100.000,00	100.000,00	Oneri di cui all'art. 3
		Totale				

Art. 1
(Definizione)

1. La Regione Calabria promuove interventi finalizzati a garantire un contributo economico alle donne e agli uomini affetti da patologie oncologiche che, a causa dei trattamenti terapeutici, sono colpiti da alopecia, e necessitano di una protesi tricologica.

Art. 2
(Destinatari)

1. Destinatari dei provvedimenti previsti dalla presente legge sono le donne e gli uomini affetti da patologia oncologica residenti nel territorio calabrese che, in seguito alle cure necessarie al trattamento della propria patologia, perdono, in tutto o in parte, i capelli.
2. La Giunta regionale, con proprio regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri specifici per l'individuazione dei beneficiari del contributo di cui all'art. 1.

Art. 3
(Intervento specifico)

1. La Regione riconosce a ogni paziente oncologico affetto da alopecia a seguito di chemioterapia, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5, un contributo nella misura massima di euro 300,00 per l'acquisto di protesi tricologiche.
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato - nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale e sulla base dei criteri di riparto per come individuati con il Regolamento di cui all'art. 2 - in ragione della spesa effettivamente sostenuta e in ogni caso per un importo non superiore a euro 300,00.

Art. 4*(Banca dei capelli regionale)*


1. Di concerto con le associazioni maggiormente rappresentative nel settore sul territorio calabrese, e con le agenzie del terzo settore accreditate in ambito nazionale, la Regione Calabria promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico del proprio bilancio, l'istituzione di una "Banca dei capelli regionale", alla quale, in maniera volontaria, ciascun cittadino calabrese potrà donare periodicamente i propri capelli al fine di permettere la realizzazione di protesi tricotologiche destinate ai malati oncologici affetti da alopecia, la cui creazione consentirà, negli anni, di soddisfare un numero sempre maggiore di beneficiarie e beneficiari.
2. L'istituzione della "Banca dei capelli regionale" avviene secondo i criteri indicati dalla Giunta regionale con proprio regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 3, quantificati nel limite massimo di 100.000,00 euro per ciascuna annualità 2023 e 2024, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2022-2024 – annualità 2023 e 2024.
2. Le somme indicate nel precedente comma sono contestualmente allocate alla Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" (U.13.07) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024.
3. Per gli esercizi successivi all'anno 2024, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.
4. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2022-2024

Art. 6*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Il Consigliere regionale**Luciana De Francesco**



RISOLUZIONE N. 9/E

Direzione Centrale Normativa

Roma, 16 febbraio 2010

OGGETTO: *Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Detrazione spese per acquisto parrucca - articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR.*

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

La contribuente istante, a seguito di un ciclo di chemioterapia, a cui si è dovuta sottoporre in quanto affetta da carcinoma infiltrante, ha subito una repentina e totale perdita di capelli. Per sopperire a tale menomazione ha acquistato una parrucca.

Chiede, pertanto, se tale acquisto possa essere considerato una spesa sanitaria e, come tale, detraibile ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.

**SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL
CONTRIBUENTE**

L'istante ritiene che la parrucca possa essere considerata una protesi sanitaria e, conseguentemente, il relativo costo possa essere compreso tra gli oneri detraibili.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR elenca le tipologie di spese sanitarie per le quali spetta la detrazione dall'imposta lorda, per un importo pari al 19%, della parte che eccede 129,11 euro, dell'onere sostenuto.

Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), nonché dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.

L'Amministrazione Finanziaria, ai fini di un corretto inquadramento delle spese sanitarie detraibili, con circolare del 6 febbraio 1997, n. 25, ha precisato che, relativamente alle spese per le quali può risultare dubbio l'inquadramento in una delle tipologie elencate nella lettera c) dell'articolo 15, si renderà necessario far riferimento ai provvedimenti del Ministero della Sanità che contengono l'elenco delle specialità farmaceutiche, delle prestazioni specialistiche, delle protesi, etc..

La parrucca, pertanto, è da ricomprendere tra gli oneri detraibili laddove possa essere considerata protesi sanitaria in base ai provvedimenti emanati dal predetto Ministero.

Ciò premesso, si rileva che la parrucca non è ricompresa nel Nomenclatore tariffario delle protesi, allegato al Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332, concernente il "*Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe.*".

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ora Ministero della Salute), interpellato al riguardo ha, tuttavia, osservato che la mancata menzione nel Nomenclatore non sarebbe di per sé motivo ostativo alla detraibilità della spesa, dal momento che la *ratio* sottesa all'inclusione di una prestazione nei livelli essenziali di assistenza riconosciuti dal Servizio Sanitario è

sostanzialmente diversa da quella che motiva la possibilità di usufruire della detrazione d'imposta.

Lo stesso Ministero osserva, quindi, che se si tiene in considerazione la funzione della parrucca di correzione di un danno estetico conseguente ad una patologia e, contemporaneamente, di supporto in una condizione di grave disagio psicologico, non vi sono dubbi sulla possibilità di caratterizzare tale funzione come sanitaria.

Inoltre, esaminando la riconducibilità della parrucca nell'ambito dei dispositivi medici, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ora Ministero della Salute), rileva che i dispositivi indicati nel Nomenclatore rappresentano un sotto insieme del concetto di dispositivo medico, regolamentato dal D.Lgs. 46/1997 *"Attuazione della direttiva 93/42/CEE"*.

L'art. 1, comma 2, lett. a), di tale Decreto definisce come dispositivo medico *"qualsiasi strumento, apparecchio, ... utilizzato da solo o in combinazione... destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di ...attenuazione di malattie o lesioni ..."*.

I beni e gli strumenti che possono ricadere in detta definizione, per poter essere immessi in commercio come dispositivi medici devono sottostare a quanto disposto dal successivo articolo 3, in base al quale: *"i dispositivi possono essere immessi in commercio unicamente se rispondono ai requisiti prescritti dal presente decreto ... e sono utilizzati in conformità della loro destinazione."*

Pertanto, conclude il Ministero, anche un oggetto comunemente definito come parrucca può rientrare nel novero delle protesi sanitarie se fabbricata ed immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d'uso di dispositivo medico come sopra definito e, quindi, obbligatoriamente marcata CE ai sensi e per gli effetti della Direttiva 93/42/CEE.

Sulla base delle indicazioni fornite dal competente Ministero si deve, quindi, ritenere che la parrucca rientri nel novero delle spese sanitarie detraibili

se volta a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana.

Nella fattispecie rappresentata dall'istante, poiché, secondo quanto risulta dalla certificazione medica inviata a corredo dell'istanza di interpello, la parrucca è utilizzata per superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli, provocata da trattamenti chemioterapici, si ritiene che la spesa sostenuta per il suo acquisto possa essere detratta ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

D.P.C.M. 12/01/2017**Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.****Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.****Art. 17. Assistenza protesica**

1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di cui all'art. 18 le prestazioni sanitarie che comportano l'erogazione di protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell'ambito di un piano riabilitativo-assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità residue, nonché alla promozione dell'autonomia dell'assistito.

2. Il nomenclatore di cui all'allegato 5 contiene gli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi, inclusi i dispositivi provvisori, temporanei e di riserva di cui all'art. 18, commi 2 e 3, erogabili dal Servizio sanitario nazionale. Il nomenclatore riporta, per ciascuna prestazione o tipologia di dispositivo, il codice identificativo, la definizione, la descrizione delle caratteristiche principali, eventuali condizioni o limiti di erogabilità, eventuali indicazioni cliniche prioritarie volte a migliorare l'appropriatezza della prescrizione. Le prestazioni e i dispositivi sono erogabili nei limiti e secondo le indicazioni cliniche e d'uso riportate nel nomenclatore.

3. Il nomenclatore contiene:

a) le protesi e le ortesi costruite o allestite su misura da un professionista abilitato all'esercizio della specifica professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, gli aggiuntivi e le prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti di ciascuna protesi o ortesi. I dispositivi e le prestazioni di cui alla presente lettera sono indicati nell'elenco 1;

b) gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, indicati nell'elenco 2A, che, a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell'assistito in condizioni di sicurezza, devono essere applicati dal professionista sanitario abilitato;

c) gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, pronti per l'uso, che non richiedono l'applicazione da parte del professionista sanitario abilitato, indicati nell'elenco 2B.

4. Nel caso in cui risulti necessario l'adattamento o la personalizzazione di un ausilio di serie, la prestazione è prescritta dal medico specialista ed eseguita, a cura dei soggetti aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto degli ausili, da professionisti abilitati all'esercizio della professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, nel rispetto dei compiti individuati dai rispettivi profili professionali.

5. Qualora l'assistito, al fine di soddisfare specifiche, apprezzabili, necessità derivanti dallo stile di vita o dal contesto ambientale, relazionale o sociale richieda, in accordo con il medico, un dispositivo appartenente a una delle tipologie descritte negli elenchi allegati, con caratteristiche strutturali o funzionali o estetiche non indicate nella descrizione, il medico effettua la prescrizione riportando le motivazioni della richiesta, indicando il codice della tipologia cui il dispositivo appartiene e informando l'assistito sulle sue caratteristiche e funzionalità riabilitative-assistenziali. L'azienda sanitaria locale di competenza autorizza la fornitura. L'eventuale differenza tra la tariffa o il prezzo assunto a carico dall'azienda sanitaria locale per il corrispondente dispositivo incluso negli elenchi ed il prezzo del dispositivo fornito rimane a carico dell'assistito; parimenti, rimane a carico dell'assistito l'onere di tutte le prestazioni professionali correlate alle modifiche richieste o alle caratteristiche peculiari del dispositivo fornito.

Art. 18. Destinatari delle prestazioni di assistenza protesica

1. Hanno diritto alle prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi contenuti nell'allegato 5 al presente decreto gli assistiti di seguito indicati, in connessione alle menomazioni e disabilità specificate:

a) le persone con invalidità civile, di guerra e per servizio, le persone con cecità totale o parziale o ipovedenti gravi ai sensi della *legge 3 aprile 2001, n. 138* e le persone sorde di cui all'art. 1, comma 2, della *legge 12 marzo 1999, n. 68*, in relazione alle menomazioni accertate dalle competenti commissioni mediche;

b) i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità grave e permanente;

c) le persone di cui alla lettera a) affette da gravissime patologie evolutive o degenerative che hanno determinato menomazioni permanenti insorte in epoca successiva al riconoscimento dell'invalidità, in relazione alle medesime menomazioni, accertate dal medico specialista;

d) le persone che hanno presentato istanza di riconoscimento dell'invalidità cui siano state accertate, dalle competenti commissioni mediche, menomazioni che, singolarmente, per concorso o coesistenza, comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo, in relazione alle suddette menomazioni risultanti dai verbali di cui all'art. 1, comma 7, della *legge 15 ottobre 1990, n. 295*;

e) le persone in attesa di accertamento dell'invalidità per i quali il medico specialista prescrittore attesti la necessità e urgenza di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio per la tempestiva attivazione di un piano riabilitativo-assistenziale, in relazione alle menomazioni certificate ai fini del riconoscimento dell'invalidità;

f) le persone ricoverate in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per le quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la presenza di una menomazione grave e permanente e la necessità e l'urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del piano riabilitativo-assistenziale. Contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità;

g) le persone amputate di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia e le persone che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio, in relazione alle suddette menomazioni;

h) le persone affette da una malattia rara di cui all'allegato 7 al presente decreto, in relazione alle menomazioni correlate alla malattia.

2. Hanno diritto ai dispositivi provvisori e temporanei le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia, le persone con enucleazione del bulbo oculare. Le persone con amputazione di arto hanno diritto al dispositivo provvisorio in alternativa al dispositivo temporaneo.

3. Le regioni e le province autonome o le aziende sanitarie locali possono fornire dispositivi di serie di cui all'elenco 2B dell'allegato 5 alle persone con grave disabilità transitoria, assistite in regime di ospedalizzazione domiciliare, di dimissione protetta o di assistenza domiciliare integrata, su prescrizione dello specialista, per un periodo massimo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, nei casi in cui le medesime regioni o aziende sanitarie locali abbiano attivato servizi di riutilizzo dei suddetti dispositivi.

4. Qualora i dispositivi siano prescritti, per motivi di necessità e urgenza, nel corso di ricovero presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio della azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, la prescrizione è inoltrata dalla unità operativa di ricovero all'azienda sanitaria locale di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche per via telematica. Limitatamente ai dispositivi inclusi nell'elenco 1 dell'allegato 5, in caso di silenzio dell'azienda sanitaria locale, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa o al prezzo fissati dalla regione di residenza dell'assistito.

5. L'azienda sanitaria locale può autorizzare la fornitura di una protesi di riserva per le persone con amputazione di arto. Nei confronti di altri soggetti per i quali la mancanza del dispositivo impedisce lo svolgimento delle attività essenziali della vita, l'azienda sanitaria locale è tenuta a provvedere immediatamente alla sua eventuale riparazione o sostituzione.

6. Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, sono erogati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) con spesa a carico dell'Istituto, secondo le indicazioni e le modalità stabilite dall'Istituto stesso.

7. Sono fatti salvi i benefici già previsti dalle norme in vigore in favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate.

8. In casi eccezionali, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, le aziende sanitarie locali possono garantire l'erogazione di protesi, ortesi o ausili non appartenenti ad una delle tipologie riportate nel nomenclatore allegato, nel rispetto delle procedure fissate dalla regione e sulla base di criteri e linee guida.

9. I dispositivi inclusi nell'allegato 5 sono ceduti in proprietà all'assistito, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di disciplinare modalità di cessione in comodato dei dispositivi di serie di cui agli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 per i quali le regioni, le province autonome o le aziende abbiano attivato servizi di riutilizzo dei dispositivi stessi. L'assistito è responsabile della custodia e della buona tenuta della protesi, dell'ortesi o dell'ausilio tecnologico.

10. L'azienda sanitaria locale autorizza la fornitura di nuovi dispositivi inclusi nell'elenco 1 dell'allegato 5, in favore dei propri assistiti di età superiore a 18 anni, quando siano trascorsi i tempi minimi di rinnovo riportati, per ciascuna classe, nel medesimo elenco e in ogni caso quando sussistono le condizioni di cui alle lettere a) e b) e con le procedure ivi indicate. Per i dispositivi per i quali non sono indicati tempi minimi di rinnovo si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b). Per i dispositivi forniti agli assistiti di età inferiore a 18 anni, non si applicano i tempi minimi di rinnovo e l'azienda sanitaria locale autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi erogati in base ai controlli clinici prescritti e secondo il piano riabilitativo-assistenziale. La fornitura di nuovi dispositivi può essere autorizzata nei casi di:

a) particolari necessità terapeutiche o riabilitative o modifica dello stato psicofisico dell'assistito, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore allegata alla prescrizione che attesti, con adeguata motivazione, l'inadeguatezza dell'ausilio in uso e la necessità del rinnovo per il mantenimento delle autonomie della persona nel suo contesto di vita;

b) rottura accidentale o usura, non attribuibile all'uso improprio del dispositivo, a grave incuria o a dolo, cui consegue l'impossibilità tecnica o la non convenienza della riparazione ovvero la non perfetta funzionalità del dispositivo riparato, valutate dall'azienda sanitaria locale anche con l'ausilio di tecnici di fiducia.

Art. 19. Modalità di erogazione dell'assistenza protesica

1. Le modalità di erogazione dell'assistenza protesica e di individuazione degli erogatori sono definiti dall'allegato 12.

Allegato 12

Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica

Allegato 12 - Art. 1 Procedura di erogazione

1. La procedura di erogazione dell'assistenza protesica si articola nelle seguenti fasi: formulazione del piano riabilitativo-assistenziale individuale, prescrizione, autorizzazione, erogazione, collaudo, follow up. Le regioni adottano misure idonee per semplificare, agevolare e accelerare lo svolgimento della procedura, evitando di porre a carico degli assistiti o dei loro familiari adempimenti non strettamente necessari.

2. Il piano riabilitativo-assistenziale individuale è formulato dal medico specialista in collaborazione con l'equipe multidisciplinare sulla base delle esigenze espresse dall'assistito. Il medico specialista deve essere in possesso di specifiche competenze per la prescrizione di protesi, ortesi e ausili tecnologici. Le regioni possono prevedere l'istituzione di elenchi regionali o aziendali dei medici prescrittori.

3. Il piano riabilitativo-assistenziale individuale deve riportare:

- a) l'indicazione della patologia o della lesione che ha determinato la menomazione o la disabilità;
- b) una diagnosi funzionale che riporti le specifiche menomazioni o disabilità;
- c) la descrizione del programma di trattamento con l'indicazione degli esiti attesi dall'equipe e dall'assistito in relazione all'utilizzo della protesi, ortesi o ausilio a medio e a lungo termine;
- d) la tipologia di dispositivo e gli adattamenti o le personalizzazioni eventualmente necessari;
- e) i modi e i tempi d'uso del dispositivo, l'eventuale necessità di aiuto o supervisione nell'impiego, le possibili controindicazioni ed i limiti di utilizzo ai fini della risposta funzionale;
- f) l'indicazione delle modalità di follow-up del programma e di verifica degli esiti ottenuti rispetto a quelli attesi dall'equipe e dall'assistito.

4. Il medico e l'equipe sono responsabili della conduzione del piano e della verifica periodica dei risultati attesi, a medio e lungo termine, indicati dal piano stesso.

5. Le prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi contenuti nel nomenclatore, allegato 5 al presente decreto, sono erogate su prescrizione del medico specialista di cui al comma 2, effettuata sul ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale. Le regioni possono individuare le modalità con le quali è consentita ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta o ai medici dei servizi territoriali la prescrizione di alcuni ausili di serie inclusi nell'elenco 2B di cui al citato nomenclatore.

6. Nel caso in cui risulti necessario l'allestimento, l'adattamento o la personalizzazione di un ausilio di serie, la prestazione è prescritta dal medico specialista ed eseguita dalle figure professionali di cui al comma 4 dell'articolo 17 del presente decreto, nell'ambito del contratto di fornitura di cui all'articolo 3.

7. Sono parimenti erogate su prescrizione dello specialista le prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti delle protesi e ortesi su misura, indicate nell'elenco 1 del nomenclatore, allegato 5 al presente decreto, fatti salvi i casi, individuati dalle regioni, in cui la prescrizione può essere effettuata dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta o dal medico del servizio territoriale.

8. La prescrizione deve essere coerente con il piano riabilitativo-assistenziale individuale e deve riportare la specifica menomazione o disabilità, le definizioni e i codici identificativi delle tipologie di dispositivi.

9. La prestazione deve essere appropriata rispetto al bisogno dell'utente e compatibile con le caratteristiche del suo ambiente di vita e con le esigenze degli altri soggetti coinvolti nel programma di trattamento. Le regioni promuovono l'ulteriore sviluppo dell'appropriatezza della prescrizione e del corretto svolgimento del piano riabilitativo-assistenziale individuale, anche avvalendosi delle informazioni rilevate nell'ambito del sistema di monitoraggio della spesa sanitaria di cui all'articolo 50 del *decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito con modificazioni dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, e successive modificazioni.

10. L'erogazione della prestazione è autorizzata dall'azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, previa verifica amministrativa della titolarità del diritto dell'assistito, della presenza del piano riabilitativo-assistenziale individuale e della completezza della prescrizione. Le regioni disciplinano le modalità di rilascio dell'autorizzazione, anche in forma semplificata, prevedendo il tempo massimo per la conclusione della procedura da parte dell'azienda sanitaria locale.

11. La prestazione di assistenza protesica è erogata dai soggetti di cui agli articoli 2 e 3 entro il tempo massimo fissato dalla regione.

12. All'atto dell'erogazione di un dispositivo su misura, l'erogatore rilascia una certificazione di congruità attestante la rispondenza del dispositivo alla prescrizione medica autorizzata, il suo perfetto funzionamento e il rispetto delle normative in materia. La certificazione è allegata alla fattura ai fini della corresponsione della tariffa da parte dell'azienda sanitaria locale.

13. Salvo casi particolari disciplinati dalla Regione, lo specialista prescrittore, responsabile della conduzione del piano riabilitativo-assistenziale individuale, unitamente all'equipe multidisciplinare, esegue il collaudo dei dispositivi su misura inclusi nell'elenco 1 di cui al nomenclatore allegato 5 al presente decreto, degli ausili di serie di cui all'elenco 2A, nonché degli ausili di serie di cui all'elenco 2B qualora sia stata richiesta una prestazione del professionista sanitario abilitato all'esercizio della professione o arte sanitaria ausiliaria o di altri tecnici con specifiche competenze professionali nell'ambito degli ausili per comunicazione e informazione (ICT). Il collaudo consiste in una valutazione clinico-funzionale volta ad accertare la corrispondenza del dispositivo erogato a quello prescritto e la sua efficacia per lo svolgimento del piano. Qualora il collaudo accerti la mancata corrispondenza alla prescrizione, il malfunzionamento o l'inidoneità tecnico-funzionale del dispositivo, l'erogatore o il fornitore è tenuto ad apportare le necessarie modifiche o sostituzioni. Le regioni definiscono il tempo massimo per l'esecuzione del collaudo e regolamentano i casi in cui lo stesso non venga effettuato nei tempi previsti.

14. Per le tipologie di dispositivi di serie inclusi nell'elenco 2B di cui al nomenclatore allegato 5 al presente decreto, prescritti in assenza di una prestazione di adattamento o di personalizzazione da parte del professionista sanitario o di altri tecnici competenti nell'ambito degli ausili ICT, l'avvenuta consegna del dispositivo prescritto è attestata dall'assistito. In caso di mancata corrispondenza alla prescrizione, di malfunzionamento o di inidoneità tecnico-funzionale del dispositivo, l'assistito richiede il collaudo al medico prescrittore e si applicano le disposizioni di cui al comma 13.

Liguria**L.R. 27/07/2020, n. 22****Interventi di assistenza protesica a favore di persone affette da alopecia. Contributo economico per l'acquisto di una parrucca.****Pubblicata nel B.U. Liguria 3 agosto 2020, n. 9, parte prima**

Epigrafe

Premessa

Articolo 1 *Finalità.*Articolo 2 *Contributo.*Art. 2-bis *Comunicazione.*Art. 2-ter *Comodato d'uso.*Articolo 3 *Clausola valutativa.*Articolo 4 *Norma finanziaria.***L.R. 27 luglio 2020, n. 22 (1).****Interventi di assistenza protesica a favore di persone affette da alopecia. Contributo economico per l'acquisto di una parrucca.**

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 3 agosto 2020, n. 9, parte prima

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale

Articolo 1 Finalità.**In vigore dal 18 agosto 2020**

1. La presente legge ha come finalità quella di sostenere, migliorandone la qualità di vita, le persone affette dalle seguenti patologie:

- a) alopecie primitivamente cicatriziali (permanenti) congenite:
 - atrichia congenita (autosomica recessiva che determina l'assenza dei follicoli piliferi nell'adulto);

- ipotricosi associata ad altri difetti in varie sindromi ereditarie (progeria, displasia idrotica ectodermica, sindrome di Moynahan, atrichia con cisti cheratiniche, sindrome di Baraitser);
 - aplasia moniliforme;
 - b) alopecie primitivamente cicatriziali (permanenti) acquisite da:
 - agenti fisici: raggi X, traumi fisici, ferite;
 - agenti chimici (acidi, alcali);
 - agenti biotici (herpes zoster, lebbra, tubercolosi, sifilide secondaria e terziaria, infezioni fungine);
 - altre dermatosi in atto o pregresse (lupus eritematoso, sclerodermia, tumori cutanei, granulomi, sarcoidosi, cheloidi, pseudoarea di Brocq, lichen);
 - c) altre condizioni morbose:
 - atrichia universale;
 - sindrome di Marie-Unna (ed affini malattie ereditarie);
 - in corso o post lupus eritematoso discoide (LED), Follicolite decalvante, Acne cheloidea e cheloidi, Tumori del c. capelluto Lichen, Pseudoarea di Brocq, Malattie infettive decalvanti (dermatofiti e virus);
 - esiti di ustioni fisiche e/o chimiche; ferite;
 - alopecia areata totale Universale.
-

Articolo 2 Contributo.

In vigore dal 1 gennaio 2023

1. A coloro che siano affetti da alopecia derivante da una delle patologie elencate all'articolo 1 e che siano residenti in Liguria, la Regione riconosce, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, un contributo pari all'80 per cento fino ad un massimo di euro 250,00 per l'acquisto di una parrucca. Il contributo è erogabile una sola volta ogni due anni.
2. Il contributo è erogabile, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a coloro che abbiano un reddito lordo annuo ISEE pari o inferiore a euro 14.000,00 (2).
3. La richiesta del contributo di cui al comma 1 è formulata su prescrizione medica.
4. Con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce le modalità di richiesta e di erogazione del contributo.

(2) Comma così modificato dall'*art. 59, comma 1, L.R. 28 dicembre 2022, n. 16*, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 68, comma 1, della medesima legge*).

Art. 2-bis Comunicazione (3).
In vigore dal 1° gennaio 2023

1. La Regione promuove la realizzazione di una comunicazione strutturata e diffusa tramite i centri oncologici e negli ospedali rispetto alle opportunità che la presente legge offre per l'acquisto di una parrucca a tutte le persone con problemi di alopecia in conseguenza delle patologie di cui all'articolo 1.

(3) Articolo aggiunto dall'art. 59, comma 2, L.R. 28 dicembre 2022, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 1, della medesima legge).

Art. 2-ter Comodato d'uso (4).
In vigore dal 1 gennaio 2023

1. La Regione promuove la costituzione di una rete fra centri oncologici, associazioni e attività private al fine di offrire parrucche in comodato d'uso nel caso di patologie di cui all'articolo 1, anche valorizzando quelle esperienze impegnate nell'attività di riutilizzo di parrucche usate dopo opportune procedure di rigenerazione e sanificazione.

(4) Articolo aggiunto dall'art. 59, comma 2, L.R. 28 dicembre 2022, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 1, della medesima legge).

Articolo 3 Clausola valutativa.
In vigore dal 18 agosto 2020

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della misura prevista. La relazione fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) il numero di parrucche acquistate attraverso i contributi suddiviso per tipologia di patologia ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c);
- b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziare e utilizzate;
- c) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione dell'intervento.

2. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria assicura, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni l'adeguata divulgazione degli esiti della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.

Articolo 4 Norma finanziaria.
In vigore dal 18 agosto 2020

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 (diecimila/00), per l'esercizio 2020 si provvede con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2020-2022 alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2020, n.6

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

Titolo	Contributi a sostegno delle attività a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia
Oggetto	Interventi in favore dei pazienti oncologici - Contributi per l'acquisto di parrucca
Bollettino	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n.54 del 10 giugno 2020 - Edizione straordinaria
Catalogazione	37.Tutela della salute umana, animale e dell'ambiente, servizio sanitario, alimentazione
Modifiche	Modificato art. 2 dalla legge n. 7/2022 art. 7

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione interviene a sostegno dei pazienti oncologici affetti da alopecia per evitarne la sofferenza psicologica, oltre a quella derivante dalla malattia e dalle cure che ne conseguano e, dunque, migliorarne la qualità di vita, il ritorno al lavoro e la socialità.

Art.2
(Contributo economico)

1. Allo scopo di realizzare le finalità di cui alla presente legge, la Regione concede un contributo stabilito nella misura massima di euro 250,00 una sola volta ogni due anni, per l'acquisto di una parrucca ad ogni paziente:

- a) affetto da alopecia a seguito di trattamento antitumorale;
 - b) residente nella Regione Molise;
 - c) con nucleo familiare di appartenenza che abbia l'ultima dichiarazione ISEE pari o inferiore a euro 20.000,00.
2. I pazienti che presentino i requisiti di cui al comma 1 possono presentare la propria richiesta di contributo alla Regione sulla base di idonea documentazione medica rilasciata nell'ambito degli interventi assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 3
(Disposizioni attuative)

1. Con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce le modalità di richiesta e di erogazione del contributo economico di cui all'articolo 2.

Art.4
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati raccolti, presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi effettuati.

Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 35.000,00, per l'anno 2020, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella Missione 12 - Programma 7 - Titolo I - cap. 29801 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Per gli anni successivi, si provvede mediante le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Regione Lazio

Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28

Legge di stabilità regionale 2020

Art. 7

(Disposizioni varie)

.....

77. Al fine di alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia oncologica, la Regione concede contributi alle donne per l'acquisto della parrucca e istituisce la banca della parrucca presso ogni azienda sanitaria locale che, in collaborazione con le altre aziende sanitarie locali e con il coinvolgimento degli enti del terzo settore che operano per l'assistenza ai malati oncologici, fornisce gratuitamente le parrucche donate alla banca medesima.

31/12/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 105 - Supplemento n. 1

78. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso ai contributi, nonché i criteri per la determinazione dell'importo dei contributi, tenendo conto del reddito ISEE;
- b) le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo;
- c) i criteri di costituzione della banca della parrucca;
- d) i requisiti per l'accesso alla banca della parrucca, tenendo conto del reddito ISEE;
- e) le modalità di coinvolgimento degli enti del terzo settore che operano per l'assistenza ai malati oncologici.

79. La Giunta regionale, con decorrenza dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della deliberazione di cui al comma 78, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione concernente, in particolare, il numero delle domande di contributo presentate, il numero delle richieste ammesse a contributo, lo stato di attuazione della banca della parrucca.

80. All'istituzione della banca della parrucca si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

81. Agli oneri derivanti dall'erogazione dei contributi di cui al comma 77 si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Contributi nei confronti delle donne per alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia oncologica", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00 per l'anno 2020 e 150.000,00 per l'anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2017, n. 8

“Contributo a sostegno dell’acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Riconoscimento dello stato patologico

1. La Regione Puglia riconosce a pazienti affetti da patologie oncologiche lo stato patologico della perdita dei capelli (alopecia) in conseguenza di trattamenti chemioterapici connessi alle stesse patologie.

Art. 2

Contributo economico

1. Ogni paziente oncologico residente in Puglia, affetto da alopecia a seguito di chemioterapia ha diritto a ottenere dalla azienda sanitaria locale (ASL) territoriale di riferimento un contributo di euro 300 per l’acquisto di una parrucca.

Art. 3

Attuazione dell’articolo 2

1. La richiesta del contributo di cui all’articolo 1 è formulata sulla base di documentazione medica. Con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce gli indirizzi operativi alle aziende sanitarie locali (AASSLL) per la concessione del contributo.
2. Gli indirizzi operativi adottati dalla Giunta regionale, di cui al comma 1, definiscono:
 - a) i criteri di riparto dei fondi tra le AASSLL pugliesi;
 - b) le modalità di presentazione delle domande da parte dei pazienti;
 - c) requisiti di accesso e criteri di priorità per l’accesso al contributo;
 - d) le modalità di erogazione del contributo;
 - e) le modalità per la costituzione della “Banca dei capelli” di cui all’articolo 4 e per la verifica degli esiti della sperimentazione.

Art. 4

Banca dei capelli — Costituzione

1. Per due anni, e in via sperimentale, è promosso il progetto “Banca dei capelli” con la funzione di radi-

22768

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 52 del 2-5-2017

care la cultura della donazione, così da sopperire al contributo economico previsto dall'articolo 2.

2. La "Banca dei capelli" è costituita dalle AASSLL pugliesi, con la collaborazione delle associazioni di volontariato di rilievo regionale che operano per l'assistenza ai pazienti oncologici e di enti di diritto privato non aventi scopo di lucro che svolgano da almeno un anno, anche a livello locale, attività di sostegno o assistenza in favore di soggetti affetti da alopecia in conseguenza di trattamenti chemioterapici connessi alle stesse patologie.

Art. 5

Attuazione dell'articolo 4

1. Con lo stesso regolamento previsto dall'articolo 3, la Giunta regionale provvede ad adottare norme attuative per la sperimentazione del progetto previsto dagli articoli 3 e 4.

2. Le disposizioni emanate in esecuzione di quanto previsto dal precedente comma 1, determinano inoltre l'indicazione dei criteri e del procedimento di verifica sulla fattibilità al termine della sperimentazione.

Art. 6

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati raccolti e delle elaborazioni predisposte dalle AASSLL territoriali, presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge regionale e i risultati degli interventi effettuati.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge è assegnata la dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, di euro 600 mila, con prelevamento del predetto importo dal fondo speciale di parte corrente per il finanziamento delle leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, esercizio finanziario 2017, di cui all'articolo 55 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2017).

2. Per gli esercizi successivi al 2017, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), nonché dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 2 maggio 2017

MICHELE EMILIANO

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 18

Testo multivigente Iter dell'Atto Fascicolo virtuale Istruttoria Verbalì Regolamenti attuativi Controllo di attuazione Senso @alternato Contenziosi Multimedia

Date di vigenza01/01/2018 entrata in vigore [mostra documento vigente dal 01/01/2018](#)04/08/2018 modifica [mostra documento vigente dal 04/08/2018](#)**Documento vigente**

Regione Umbria
Legge Regionale 28 dicembre 2017, n. 18

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018).

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 57, S.str. n. 1 del 29/12/2017

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1*(Finalità)*

1. La Regione, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2018-2020 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.

Art. 2*(Esenzioni in materia di tassa automobilistica)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai sensi del [comma 7 dell'articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#) (Codice del Terzo settore, a norma dell' [articolo 1, comma 2, lettera b\), della legge 6 giugno 2016, n. 106](#)), sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato aventi sede legale in Umbria iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato al settore sanitario e al settore sociale, adibiti esclusivamente ad ambulanze, ad automediche, al trasporto di organi e sangue, al trasporto specifico di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo. La destinazione, l'uso nonché gli adattamenti del veicolo devono risultare dalla carta di circolazione.

2. Sono, altresì, esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà della Regione, degli enti locali e delle aziende sanitarie che risultano immatricolati nella carta di circolazione come veicoli adibiti esclusivamente a servizi di protezione civile.

3. Al finanziamento della minore entrata stimata in euro 80.000,00 a decorrere dal 2018, del Titolo 1, Tipologia 01 "Imposte, tasse e proventi assimilati", si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento della [legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18](#) (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) di cui alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 " Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 3*(Autorizzazione all'acquisto di immobili)*

1. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, è autorizzata ad acquistare i seguenti immobili, indispensabili al fine di non compromettere obiettivi di interesse regionale, di proprietà del Consorzio Crescendo e che saranno iscritti al patrimonio indisponibile della Regione in quanto della specie di quelli indicati al [terzo comma dell'articolo 826 del codice civile](#) : complesso di edifici immobile ex Mabro in Orvieto, località Fontanelle

di Bardano, via dei Vasari, superficie 3024 mq oltre a superficie soppalcata per metri 529 e terreno pertinenziale della superficie di mq 13.997, al prezzo non superiore ad euro 1.600.000,00.

2. All'onere complessivo di cui al [comma 1](#), si fa fronte con lo stanziamento previsto nella Missione 01, Servizi Istituzionali generali di gestione, Programma 06, Ufficio Tecnico, del Titolo 2, Spese in conto capitale, del Bilancio di previsione 2018-2020.

3. Sviluppumbria S.p.A., nel rispetto della normativa statale in materia di acquisto di beni immobili, ed in particolare di quanto disposto dal [comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#) (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), come inserito dall' [articolo 1, comma 138 della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2013) con riferimento alla congruità del prezzo da attestare da parte dell'agenzia del demanio, ed in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di stato, cura il procedimento di stima dei beni di cui al [comma 1](#) e provvede alla successiva gestione degli immobili.

4. Al [comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 28 luglio 2016, n. 9](#) (Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), le parole: " e del Consorzio Crescendo - " sono soppresse.

5. La [lettera c\) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/2016](#), è abrogata.

Art. 4

(Finanziamento costi connessi alla liquidazione delle Comunità Montane)

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 65-bis, della [legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18](#) (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), è autorizzata per l'anno 2018, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 50.000,00 per il finanziamento delle spese connesse al processo di liquidazione delle Comunità Montane.

2. Il finanziamento dell'onere di cui al [comma 1](#), si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2018-2020.

3. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell' [articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)).

Art. 5

(Contributi a favore dei gruppi comunali di volontariato e alle associazioni di volontariato di protezione civile)

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 5 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), è autorizzata, per l'anno 2018, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 150.000,00, da destinare:

a) quanto a euro [...] ^[3] 40.000,00^[4], a titolo di contributi alle spese di funzionamento dei gruppi comunali di volontariato di protezione civile iscritte all'elenco di cui all'articolo 28 della l.r. 8/2013;

b) quanto a euro [...] ^[5] 80.000,00^[6], a titolo di contributi alle spese di funzionamento delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'elenco di cui all'articolo 28 della l.r. 8/2013;

c) quanto a euro [...] ^[7] 60.000,00^[8], a titolo di contributi alle spese di potenziamento dei gruppi comunali di volontariato di protezione civile iscritte all'elenco di cui all'articolo 28 della l.r. 8/2013;

d) quanto a euro [...] ^[9] 120.000,00^[10], a titolo di contributi alle spese di potenziamento associazioni di Volontariato di protezione civile iscritte all'elenco di cui all'articolo 28 della l.r. 8/2013.

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si fa fronte come segue:

a) quanto a euro [...] ^[11] 120.000,00^[12] con gli stanziamenti della Missione 11: "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2018-2020;

b) quanto a euro [...] ^[13] 180.000,00^[14] con gli stanziamenti della Missione 11: "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio di previsione 2018-2020.

3. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.

Art. 6

(Riconoscimento patrocinio legale e rimborso delle spese legali ai dipendenti e agli amministratori regionali)

1. Nel rispetto della legislazione statale e della contrattazione collettiva di lavoro, la Giunta regionale adotta, su proposta dell'Avvocatura regionale, un regolamento che disciplina i presupposti e le modalità per l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale o del rimborso delle spese legali in favore dei dipendenti e degli amministratori regionali nei confronti dei quali siano stati aperti procedimenti per responsabilità civile, penale o amministrativa.

Il regolamento si conforma ai seguenti principi:

a) il rimborso delle spese sostenute è ammesso soltanto in caso di esito favorevole o di assenza di responsabilità accertata in sede giudiziale;

b) il patrocinio legale è assunto fin dall'inizio dall'Ente, con integrale assunzione di spese, per i dipendenti per i quali non si ravvisi conflitto di interessi e con rimborso postumo per gli amministratori, nonché per i dipendenti per i quali si sia ravvisato un potenziale conflitto di interessi con l'amministrazione al momento dell'instaurazione del procedimento;

c) nei giudizi davanti alla Corte dei conti l'Ente non assume la difesa, ma provvede al rimborso delle spese legali in caso di definitivo proscioglimento.

2. Per il finanziamento degli oneri di cui al [comma 1](#), stabiliti, per l'anno 2018, in euro 20.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti previsti alla Missione 01, "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2018-2020.

3. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell' [articolo 38 del d.lgs. 118/2011](#).

Art. 7

(Finanziamento spese per la gestione del Centro di Formazione Professionale regionale con sedi a Terni, Narni e Orvieto)

1. Per il finanziamento delle spese di gestione del Centro di Formazione Professionale regionale con sedi a Terni, Narni e Orvieto, è autorizzata per l'anno 2018, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 658.540,87.

2. Al finanziamento della spesa di cui al [comma 1](#) si fa fronte come segue:

a) quanto a euro 511.640,87 con gli stanziamenti della Missione 4: "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2018-2020;

b) quanto a euro 146.900,00 con gli stanziamenti della Missione 4: "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio di previsione 2018-2020.

3. La Giunta regionale, a norma del [d.lgs. 118/2011](#) è autorizzata ad apportare eventuali successive variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale.

4. Gli impegni delle somme di cui al [comma 2](#) sono subordinati al preventivo accertamento della entrata iscritta nel titolo 3, Tipologia 0100, Categoria 02 (capitolo di entrata 02471) del Bilancio di previsione 2018-2020.

5. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell' [articolo 38 del d.lgs. 118/2011](#).

Art. 8

(Contributo straordinario a favore del Conservatorio di Musica Francesco Morlacchi di Perugia)

1. La Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2018, a concedere un contributo straordinario di euro 40.000,00 al Conservatorio di Musica Francesco Morlacchi di Perugia.

2. All'onere di cui al [comma 1](#), si fa fronte mediante pari autorizzazione di spesa, in termini di competenza e di cassa, a valere sulla Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione universitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 9

(Ulteriori modificazioni della [legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8](#) (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali))

1. Prima dell' [articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8](#) (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), è inserito il seguente.

" Art. 01 Soppressione del Fondo di previdenza e solidarietà. Oneri per il trattamento previdenziale dei consiglieri regionali.

1. A decorrere dal 1 gennaio 2018 il Fondo di previdenza e di solidarietà dei consiglieri regionali di cui all'articolo 1 è soppresso. Tutte le funzioni del Fondo sono trasferite al bilancio dell'Assemblea legislativa. Entro il 31 dicembre 2018 l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa provvede con propri atti a predisporre gli adempimenti necessari alla

cessazione del Fondo ed alla definizione dello stato patrimoniale. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione del Fondo sono trasferite al bilancio dell'Assemblea legislativa.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2018 le spese per la corresponsione degli assegni vitalizi e di reversibilità di cui agli articoli 5 e 14 ed in genere tutte le spese già rientranti nelle funzioni del Fondo di previdenza e di solidarietà dei consiglieri regionali sono a carico dei corrispondenti capitoli di spesa del bilancio dell'Assemblea legislativa.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2018 le attività amministrative inerenti l'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente alla corresponsione degli assegni vitalizi agli aventi diritto sono curate dall'Assemblea legislativa attraverso i propri uffici amministrativi. 4. Il finanziamento degli oneri di cui al comma 2, è assicurato dagli stanziamenti già previsti nella missione 01, programma 01, titolo 1, del Bilancio di previsione 2018-2020, dell'Assemblea legislativa della Regione. ".

2. Al [comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 8/1973](#) , le parole: " ai sensi dell'art. 2 " sono sostituite dalle seguenti: " da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare " .

3. Al [comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 8/1973](#) , le parole: " ai sensi dell'art. 2 della presente legge " sono sostituite dalle seguenti: " da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare " .

4. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della [l.r. 8/1973](#) sono abrogati a decorrere dal trasferimento al bilancio dell'Assemblea legislativa delle funzioni di cui al [comma 1 dell'articolo 01 della l.r. 8/1973](#) , come inserito dal [comma 1](#) del presente articolo.

Art. 10

(Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia)

1. La Regione Umbria riconosce ai pazienti affetti da patologie oncologiche lo stato patologico della perdita dei capelli in conseguenza di trattamenti chemioterapici connessi alle stesse patologie.

2. Ogni paziente oncologico residente in Umbria, affetto da alopecia a seguito di chemioterapia, ha diritto a ottenere dall'azienda unità sanitaria locale di riferimento un contributo di euro 300,00 per l'acquisto di una parrucca.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione definisce le modalità operative per la concessione del contributo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 80.000,00, in termini sia di competenza che di cassa, con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale " Finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria.

5. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell' [articolo 38 del d.lgs. 118/2011](#) .

Art. 11

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2018-2020 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' [articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale](#) e, ai sensi dell' [articolo 12](#) , entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 28 dicembre 2017

Marini

Note sulla vigenza

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 7 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 2 agosto 2018, n. 6.](#)

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 7 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 2 agosto 2018, n. 6.](#)

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 7 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 2 agosto 2018, n. 6.](#)

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 7 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 2 agosto 2018, n. 6.](#)

-
- [7] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 7 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 2 agosto 2018, n. 6.](#)
- [8] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 7 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 2 agosto 2018, n. 6.](#)
- [9] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 7 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 2 agosto 2018, n. 6.](#)
- [10] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 7 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 2 agosto 2018, n. 6.](#)
- [11] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 7 Comma 2 Lettera a legge Regione Umbria 2 agosto 2018, n. 6.](#)
- [12] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 7 Comma 2 Lettera a legge Regione Umbria 2 agosto 2018, n. 6.](#)
- [13] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 7 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 2 agosto 2018, n. 6.](#)
- [14] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 7 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 2 agosto 2018, n. 6.](#)

Bur n. 204 del 29/12/2020

(Codice interno: 437518)

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 39
Collegato alla legge di stabilità regionale 2021.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Iniziative a supporto della liquidità e degli investimenti delle imprese venete.**

1. La Regione del Veneto partecipa alle iniziative promosse da istituzioni nazionali ed europee per la copertura delle perdite derivanti dalla gestione degli strumenti finanziari attivati, anche a supporto della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e con assunzione di rischio di credito a carico della Regione medesima, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 "Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto".
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo per il pagamento degli oneri da corrispondere al soggetto garante in relazione all'ammontare delle risorse conferite a ciascuno strumento finanziario.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 2**Interventi a supporto del sistema produttivo veneto.**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012" e dall'articolo 24 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013", le risorse vincolate di cui all'allegato 2 "Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione" della legge regionale 24 luglio 2020, n. 30 "Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019" e le risorse vincolate accertate nell'esercizio 2020 rimaste inutilizzate a fine anno, rinvenienti da rientri di risorse da strumenti finanziari, disciplinati da leggi regionali, in gestione a Veneto Sviluppo S.p.A. e dalla chiusura delle attività connesse al Documento Unico di Programmazione per l'Obiettivo 2 (2000/2006), Misura 2.1 "Aree attrezzate per l'ubicazione di servizi alle imprese" e al POR FESR 2007-2013, Azioni 1.1.4 "Diffusione di servizi di consulenza esterna a sostegno delle PMI finalizzati al processo evolutivo aziendale e alla continuità d'impresa", 1.3.1 "Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile", 1.3.2 "Aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili" e 1.3.3 "Interventi nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale", sono destinate ad interventi a supporto degli investimenti delle imprese dei settori industria, artigianato, commercio e servizi con sede operativa in Veneto.
2. In ogni caso il 25 per cento delle somme è assegnato con priorità a operatori professionali dello spettacolo dal vivo che, alla data del 31 dicembre 2019 non rientravano tra i destinatari di contributo da parte del fondo unico spettacolo di cui legge 30 aprile 1985, n. 163 "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" e non sono gestiti in forma partecipata pubblica.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde, stabilisce criteri e modalità ai fini dell'accesso ed erogazione degli interventi di cui al presente articolo.

Art. 3**Azioni di supporto alla redazione del Piano di sviluppo strategico per l'istituzione della
Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino.**

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie competenze in materia di sviluppo economico, è autorizzata a erogare la somma di euro 100.000,00 alla Camera di Commercio Venezia Rovigo a titolo di concorso alla spesa per la predisposizione del Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12 "Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 4

Sostegno alla pianificazione forestale.

1. Al fine di assicurare il necessario sostegno all'attuazione delle attività di pianificazione forestale di cui all'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale", è autorizzato il parziale trasferimento al bilancio regionale delle somme rivenienti dai rimborsi dei prestiti concessi dal fondo di rotazione, istituito presso la "Veneto Sviluppo S.p.A.", di cui all'articolo 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52.

2. Le somme di cui al comma 1 sono determinate in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023. Le entrate derivanti sono introitate al Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2021-2023.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate al sostegno della pianificazione forestale e vengono allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 5

Sostegno allo Sviluppo rurale 2014-2020 e ai Contratti di sviluppo.

1. Al fine di assicurare l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi della Programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020 e la valorizzazione dei Contratti di Sviluppo, i fondi integrativi trasferiti all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020" e non utilizzati, sono introitati al bilancio regionale.

2. Le somme di cui al comma 1 sono determinate in euro 11.000.000,00 per l'anno 2021 e sono introitate al Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2021-2023.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate per euro 7.000.000,00 al finanziamento della quota regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e allocate alla Missione 16 "Agricoltura Politiche agroalimentari e della pesca", Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023, e per euro 4.000.000,00 al finanziamento del Fondo di rotazione per gli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione ai sensi dell'articolo 57 comma 3 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e allocate alla Missione 16 "Agricoltura Politiche agroalimentari e della pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 6

Ulteriori disposizioni per il sostegno della ricerca e innovazione delle imprese colpite dall'epidemia da Covid-19 e abrogazione dell'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012".

1. Al fine di sostenere il sistema produttivo veneto colpito dalla crisi correlata all'epidemia da Covid-19, la società Veneto Sviluppo S.p.A. prosegue l'erogazione di finanziamenti a favore di imprese, anche di grandi dimensioni, e di liberi professionisti senza ulteriori oneri a carico della Regione, per il sostegno del settore della ricerca e innovazione, anche in cofinanziamento di misure attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono destinate risorse per euro 10.000.000,00, disponibili, alla data del 23 febbraio 2020, sul fondo di cui all'articolo 11 del decreto legge 29 agosto 1994 n. 516 "Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, attuato con la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2005, n. 4344, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto 27 gennaio 2006, n. 10.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, adotta i provvedimenti attuativi del presente articolo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione sino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale.
5. L'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012" è abrogato.

Art. 7

Contributi ai Comuni per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione.

1. Al fine di favorire l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione, la Regione concede un contributo ai Comuni per la redazione delle varianti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri generali e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e Assetto del territorio", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 8

Contributi una tantum ai Comuni delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene ricadenti in core zone e in buffer zone, per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento ai valori paesaggistici riconosciuti dall'UNESCO.

1. Al fine di favorire l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai valori paesaggistici riconosciuti dall'UNESCO, la Regione del Veneto concede un contributo una tantum ai Comuni delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene ricadenti in core zone e in buffer zone per la redazione delle varianti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2019, n. 21 "Iniziativa a sostegno della Candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri generali e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2 della legge regionale 6 giugno 2019, n. 21 "Iniziativa a sostegno della Candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali è rideterminato al 30 settembre 2021.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 9

Intervento di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia per l'acquisto di una parrucca.

1. La Regione del Veneto riconosce alle pazienti affette da alopecia areata o da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o radioterapica conseguente a patologia tumorale un contributo correlato all'acquisto di una parrucca.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i requisiti, le modalità di accesso e di erogazione del contributo.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2021 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 10

Partecipazione all'aumento di capitale della società Interporto di Rovigo s.p.a..

1. La Regione del Veneto è autorizzata a partecipare nel limite massimo di euro 1.600.000,00, tramite Infrastrutture Venete S.r.l., società a totale partecipazione regionale, all'aumento di capitale della società Interporto di Rovigo s.p.a..
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo si fa fronte con le risorse proprie della società Infrastrutture Venete S.r.l. mediante la cessione della partecipazione in Veneto Logistica s.r.l..

Art. 11

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 è inserito il seguente:

"1 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è altresì autorizzata ad anticipare annualmente, entro il mese di ottobre, nei limiti delle proprie disponibilità di cassa, un importo non superiore al 90 per cento del valore del saldo della quota del Fondo nazionale, di cui al comma 1, attribuita alla Regione del Veneto nell'anno precedente, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, che opera il riparto definitivo e la determinazione del saldo del Fondo medesimo (Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 01 "Trasporto ferroviario" e 02 "Trasporto pubblico locale" Titolo 1 "Spese correnti")."

2. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 1 bis".
3. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, dopo la parola: "anticipazione" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1".

Art. 12

Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia forestale.

1. Con riferimento alle sanzioni amministrative in materia forestale, qualora il Comune competente ad applicare le sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" risulti essere anche il soggetto trasgressore, la Giunta regionale può sostituirsi al Comune trasgressore applicando la relativa sanzione amministrativa secondo le procedure e con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale". Gli importi riscossi a tale titolo sono devoluti al bilancio regionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ancora adottata l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981.
3. Le entrate di cui al presente articolo sono allocate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 13

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione attua iniziative di partenariato territoriale coerentemente con quanto previsto dagli articoli 9 e 25 della legge 11 agosto 2014, n. 125 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.""

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 19 "Relazioni Internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 14

Contributo straordinario alla Fondazione Cortina 2021 per la gestione durante l'emergenza Covid-19 dei Campionati Mondiali di sci alpino.

1. In conseguenza dei maggiori oneri dipendenti dall'emergenza Covid-19 per la gestione delle attività di promozione ed organizzazione dei Campionati Mondiali di sci alpino che si svolgeranno a Cortina d'Ampezzo nell'anno 2021, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare un contributo straordinario, del quale una quota non inferiore al 10 per cento per la realizzazione di iniziative di promozione della Regione del Veneto, tra cui la realizzazione di "Casa Veneto", in favore della Fondazione "Cortina 2021" di cui all'articolo 19 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 per l'esercizio 2021 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 06 "Politiche giovanili sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 15

Destinazione delle risorse derivanti da sanzioni irrogate per infrazioni durante l'emergenza da Covid-19.

1. Gli introiti derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni assunte nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 comminate in sede di controlli effettuati dalla polizia locale e dalle forze di polizia dello Stato, allocati al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti", sono destinati all'acquisto di beni, tra cui dispositivi di protezione individuale e servizi finalizzati alle attività di protezione civile per il supporto nella gestione dell'emergenza e al finanziamento delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile per le medesime finalità, nell'ambito della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 16

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 "Società regionale "Infrastrutture Venete s.r.l." per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2018 n. 40, è aggiunto il seguente:

"2 bis. La società "Infrastrutture Venete S.r.l." provvede inoltre all'esecuzione di interventi di adeguamento strutturale, di soppressione di passaggi a livello e di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Adria-Mestre e dei relativi impianti, in gestione alla predetta Società."

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 6.000.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 01 "Trasporto ferroviario", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 17

Campagne di formazione e informazione per l'estensione della copertura vaccinale.

1. Al fine di sensibilizzare la popolazione sull'importanza delle vaccinazioni per la tutela della salute del singolo e della collettività, la Regione del Veneto:

- a) promuove tra i professionisti della sanità e della scuola la cultura delle vaccinazioni mediante una ricorrente attività di formazione e aggiornamento, comprensiva delle modalità di comunicazione con i soggetti interessati;
- b) predispose un Piano di Comunicazione sulle Vaccinazioni, che preveda con periodicità almeno semestrale campagne informative multimediali e integrate, finalizzate in particolare a contrastare la disinformazione veicolata attraverso internet e i social media.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 18

Contributo straordinario agli enti in tabella B (DPR 24 luglio 1977, n. 616).

1. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere un contributo straordinario a favore degli enti di cui alla tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi degli articoli 14 e 14 bis della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 "Piano sociale regionale per il triennio 1989-1991", per la realizzazione delle attività sopravvenute a seguito dell'emergenza da Covid-19, per l'esercizio 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 19

Disposizioni straordinarie in materia di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 4, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013", sino al 31 dicembre 2024 per gli autobus utilizzati per l'attività di noleggio iscritti, all'entrata in vigore della presente legge, al registro di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante il noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale", il termine di quindici anni di cui all'articolo 5, comma 3, della medesima legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 è rideterminato in diciannove anni.

2. Le imprese autorizzate all'attività di noleggio per il periodo in cui usufruiscono della rideterminazione del termine previsto al comma 1 versano il contributo annuo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 nella misura di euro 60,00.

3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificate in euro 1.000,00 per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023 sono introitate al bilancio regionale e allocate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 20

Proroga del termine per il rinnovo del Consiglio delle Autonomie locali.

1. Il termine di cui al comma 1, articolo 3, della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali" è prorogato al 31 marzo 2021.

Art. 21

Istituzione del premio di laurea "Francesco Saverio Pavone".

1. Al fine di promuovere e valorizzare l'opera di informazione sulla presenza e sulle attività delle organizzazioni criminali di stampo mafioso operanti nel territorio regionale, è istituito presso il Consiglio regionale un premio in memoria del magistrato Francesco Saverio Pavone, da assegnare annualmente per la miglior tesi di laurea in materia di criminalità organizzata nel Veneto.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i criteri, le modalità organizzative, nonché l'entità del premio nella misura massima di euro 5.000,00, a valere sul fondo di dotazione del Consiglio.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per ogni esercizio del triennio 2021-2023 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 22

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25."

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 le parole: *"sino alla data del 31 dicembre 2020"* sono sostituite dalle seguenti: *"sino al sesto mese successivo all'approvazione da parte della Giunta regionale della Carta ittica regionale. In caso di mancata approvazione della Carta ittica regionale entro il 31 dicembre 2022, la durata delle concessioni è regolata dalle disposizioni statali di riferimento."* e le parole: *"secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni."* sono soppresse.

2. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 25.000,00 per ciascun esercizio 2021 e 2022, sono allocate al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 23

Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"."

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è aggiunto il seguente:

"7 bis. Nell'ambito delle Segreterie di cui al presente articolo può essere individuata la posizione di vicario del responsabile di Segreteria cui compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui all'articolo 20. Se l'articolazione organizzativa prevede delle differenti fasce retributive nell'ambito delle Posizioni Organizzative, viene quantificato e corrisposto il valore medio, calcolato sulla base dei valori desunti dal Contratto collettivo decentrato integrativo vigente ad inizio legislatura."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 244.500,00 per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 24

Contributi alle categorie economiche di cui all'articolo 22 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

1. Al fine di sostenere, mediante un intervento di ristoro, le imprese venete che sono state colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Covid-19, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare a Unioncamere del Veneto un contributo di euro 1.500.000,00 da utilizzare per il cofinanziamento degli interventi attivati dalla Regione in attuazione dell'articolo 22 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
2. La Giunta regionale riferisce alle competenti commissioni consiliari sugli interventi attuati ai sensi del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2021 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, pmi e artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 25

Misure di sostegno ai Comuni del Veneto per interventi di salvaguardia e messa in sicurezza idrogeologica.

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare contributi alle Province del Veneto e alla Città metropolitana di Venezia, in coordinamento con i Comuni interessati, per la realizzazione di interventi di salvaguardia e messa in sicurezza idrogeologica.
2. La misura si riferisce ad interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, quali gli interventi di nuove opere di difesa idrogeologica dei canali e corsi d'acqua, interventi di difesa dei versanti da frane e slavine e sistemazione delle aree di frana, con relativi drenaggi, ovvero di progetti con tipologia prevalente di difesa del suolo a precipua salvaguardia del potenziale produttivo agricolo, di infrastrutture legate all'agricoltura o integrazione di interventi di difesa del suolo per renderli utili anche da un punto di vista agricolo.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità, i termini e le priorità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati in 1.500.000,00 di euro per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del Suolo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 26

Donazione all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona dell'immobile denominato "ex Caserma di Villasanta".

1. La Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 16 luglio 2019, n. 26 "Interventi regionali in materia di donazioni in sanità", a donare all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona l'immobile denominato "ex Caserma di Villasanta" sito in Verona, Via Tommaso da Vico, da destinare a finalità sanitarie e servizi logistici connessi.

Art. 27

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 dicembre 2020

Luca Zaia

INDICE

- Art. 1 - Iniziative a supporto della liquidità e degli investimenti delle imprese venete.
- Art. 2 - Interventi a supporto del sistema produttivo veneto.
- Art. 3 - Azioni di supporto alla redazione del Piano di sviluppo strategico per l'istituzione della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino.
- Art. 4 - Sostegno alla pianificazione forestale.
- Art. 5 - Sostegno allo Sviluppo rurale 2014-2020 e ai Contratti di sviluppo.
- Art. 6 - Ulteriori disposizioni per il sostegno della ricerca e innovazione delle imprese colpite dall'epidemia da Covid-19 e abrogazione dell'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012".
- Art. 7 - Contributi ai Comuni per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione.
- Art. 8 - Contributi una tantum ai Comuni delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene ricadenti in core zone e in buffer zone, per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento ai valori paesaggistici riconosciuti dall'UNESCO.
- Art. 9 - Intervento di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia per l'acquisto di una parrucca.
- Art. 10 - Partecipazione all'aumento di capitale della società Interporto di Rovigo s.p.a..
- Art. 11 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".
- Art. 12 - Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia forestale.
- Art. 13 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".
- Art. 14 - Contributo straordinario alla Fondazione Cortina 2021 per la gestione durante l'emergenza Covid-19 dei Campionati Mondiali di sci alpino.
- Art. 15 - Destinazione delle risorse derivanti da sanzioni irrogate per infrazioni durante l'emergenza da Covid-19.
- Art. 16 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 "Società regionale "Infrastrutture Venete s.r.l." per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna".
- Art. 17 - Campagne di formazione e informazione per l'estensione della copertura vaccinale.
- Art. 18 - Contributo straordinario agli enti in tabella B (DPR 24 luglio 1977, n. 616).
- Art. 19 - Disposizioni straordinarie in materia di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.
- Art. 20 - Proroga del termine per il rinnovo del Consiglio delle Autonomie locali.
- Art. 21 - Istituzione del premio di laurea "Francesco Saverio Pavone".
- Art. 22 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25".
- Art. 23 - Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".
- Art. 24 - Contributi alle categorie economiche di cui all'articolo 22 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- Art. 25 - Misure di sostegno ai Comuni del Veneto per interventi di salvaguardia e messa in sicurezza idrogeologica.
- Art. 26 - Donazione all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona dell'immobile denominato "ex Caserma di Villasanta".
- Art. 27 - Entrata in vigore.

L.R. 14 maggio 2013, n. 15 (1).**Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia.**

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 15 maggio 2013, n. 7, parte prima

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:

**Articolo 1 Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici.
In vigore dal 30 maggio 2013**

1. Ogni paziente oncologico residente in Liguria, affetto da alopecia a seguito di chemioterapia e avente un reddito lordo annuo ISEE pari o inferiore a euro diecimila, ha diritto ad ottenere un contributo pari all'80 per cento fino ad un massimo di euro duecentocinquanta per l'acquisto di una parrucca.
 2. La richiesta del contributo di cui al comma 1 è formulata sulla base di documentazione medica. Con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce le modalità di richiesta e di erogazione del contributo.
-

**Articolo 2 Norma finanziaria.
In vigore dal 30 maggio 2013**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, ai sensi della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modificazioni ed integrazioni, che riveste le medesime finalità, con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale 2013, stato di previsione della spesa, all'U.P.B. 10.101 "Fondo per le politiche sociali".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
